

DCO 23/08

**AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2008 DEL PREZZO MEDIO DEL COMBUSTIBILE
CONVENZIONALE NEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE DI CUI AL TITOLO II,
PUNTO 2, DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 29
APRILE 1992, N. 6/92
(CIP 6/92 – CEC 2008)**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica e gas naturale

26 giugno 2008

Premessa

Con la deliberazione 15 novembre 2006, n. 249/06, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha stabilito le modalità per l'aggiornamento della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica relativa al costo evitato di combustibile di cui al titolo II del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: componente CEC) per l'anno 2007, fissando altresì il suo valore in acconto per il medesimo anno. Il valore di conguaglio della componente CEC per l'anno 2007 è stato determinato con la deliberazione n. 49/08. Con la medesima deliberazione n. 49/08, l'Autorità ha fissato il valore di acconto della componente CEC per l'anno 2008, pari al valore di conguaglio dell'anno 2007.

L'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07), stabilisce che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, sia determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

Con il documento di consultazione del 28 maggio 2008, n. 14/08 (con termine per l'invio delle osservazioni il 7 luglio 2008), l'Autorità ha esposto i propri orientamenti per la revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale ed alcuni criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, risulta opportuno effettuare una verifica circa l'aderenza della metodologia per l'aggiornamento della componente CEC prevista dalla deliberazione n. 249/06 per l'anno 2007, in particolare tenendo conto dell'evoluzione del contesto normativo e regolatorio afferente al mercato del gas naturale.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione del provvedimento finale.

Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro il 28 luglio 2008.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.336/387

fax 02.655.65.222

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

Con la deliberazione n. 249/06 l'Autorità, nel definire le modalità di aggiornamento della componente CEC, ha tenuto conto delle sostanziali modificazioni dell'assetto del mercato del gas naturale e della struttura dei costi sostenuti per le forniture ai clienti finali intervenute fino al 15 novembre 2006, data di adozione del provvedimento.

Per quanto concerne l'aggiornamento della componente CEC per gli anni successivi al 2007 è opportuno ricordare, oltre a quanto stabilito dalla legge n. 244/07, anche il punto 4 della deliberazione n. 249/06, che prevede aggiornamenti effettuati con successivi provvedimenti, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta.

Pertanto, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, risulta opportuno effettuare una verifica circa l'aderenza della metodologia per l'aggiornamento del CEC di cui alla deliberazione n. 249/06 alla luce dell'evoluzione del contesto normativo e regolatorio afferente al mercato del gas naturale incidente, in particolare, sulla gestione della produzione CIP6, nonché alla luce dell'evoluzione della struttura del mercato del gas naturale nazionale ed internazionale.

2. La determinazione del valore della componente CEC per l'anno 2007

In conformità a quanto previsto dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99, il valore di acconto della componente CEC per l'anno 2007 è stato calcolato moltiplicando il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale di acconto 2007, pari a 26,66 c€/mc, per i seguenti valori del consumo specifico (espressi in mc/kWh):

- 0,227 per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95;
- 0,215 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
- 0,207 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
- 0,199 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

Il prezzo medio del combustibile convenzionale di acconto 2007, pari a 26,66 c€/mc, risulta dalla somma delle seguenti tre componenti:

- a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento, pari, per l'anno 2006, a 1,77 c€/mc;
- b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03, pari, per l'anno 2006, a 3,84 c€/mc;
- c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, ricavata come media aritmetica dei valori derivanti dall'aggiornamento trimestrale del termine inizialmente pari a 12,76 c€/mc, secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 52/99, effettuando il ribasamento dell'indice It e ponendolo uguale a 1 al 1° ottobre 2004, ottenendo quindi un valore pari a 14,90 c€/mc per l'anno 2005 e 21,05 c€/mc per l'anno 2006.

In conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 249/06, il valore di conguaglio 2007 del prezzo medio del combustibile convenzionale è stato calcolato secondo lo stesso metodo, sostituendo ai riferimenti del 2006 quelli a consuntivo relativi all'anno 2007.

3. Il riferimento alla struttura dei costi del mercato del gas naturale ai fini dell'aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale

La deliberazione n. 249/06 prevede che la componente CEC sia determinata facendo riferimento ad un prezzo medio del combustibile convenzionale che risulti coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale.

In proposito, si richiama il recente documento per la consultazione del 28 maggio 2008, n. 14/08, con cui l'Autorità ha sottoposto agli operatori i propri orientamenti circa la revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali del mercato del gas naturale e dei criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas.

Con il suddetto documento per la consultazione l'Autorità si prefigge alcuni obiettivi finalizzati alla modifica, a partire da ottobre 2008, di alcune delle vigenti disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura del gas, tra i quali si richiamano:

- la coerenza con i prezzi all'ingrosso, che si sostanzia nel trasferimento di segnali di prezzo il più possibile coerenti con la dinamica del valore del gas nel mercato all'ingrosso nazionale nei diversi periodi temporali, nonché all'andamento del medesimo valore nei mercati internazionali;
- la copertura dei costi di approvvigionamento, che si realizza attraverso la garanzia di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la vendita per l'acquisto di gas destinato ai clienti in tutela, cioè oggetto delle condizioni economiche di fornitura. Ciò avviene anche attraverso meccanismi che ricalchino, in media, gli algoritmi di calcolo presenti nei contratti di approvvigionamento.

Il documento per la consultazione n. 14/08 individua anche alcune aree di intervento, tra le quali risulta di particolare interesse, per il presente provvedimento, la modifica dei parametri di indicizzazione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) relativamente alla quota indicizzata, alla definizione dell'indice It e alla soglia di invarianza.

Per ulteriori informazioni circa le proposte di modifica dei parametri di indicizzazione del CCI, si rimanda al documento per la consultazione del 28 maggio 2008, n. 14/08.

4. Orientamenti dell'Autorità ai fini dell'aggiornamento della componente CEC per l'anno 2008

Con il documento di consultazione n. 14/08, l'Autorità ha rilevato che attualmente nel contesto italiano l'offerta sul mercato del gas è ancora approvvigionata prevalentemente da parte dell'operatore dominante attraverso l'utilizzo prevalente di contratti *take or pay* di lungo periodo e che tale situazione dipende anche dal processo di liberalizzazione e di apertura del mercato che si sta realizzando in Italia. L'Autorità ha inoltre rilevato che l'assenza, in Italia, di un borsa liquida del gas naturale comporta anche che non sia di fatto disponibile un riferimento di prezzo all'ingrosso significativo e trasparente della materia prima gas; riferimento che ben potrebbe essere utilizzato per determinare il valore di mercato dei costi di approvvigionamento all'ingrosso, nonché per gli aggiornamenti del prezzo del gas naturale per il CEC.

Gli elementi sopra indicati portano a considerare l'opportunità di confermare per l'anno 2008 la metodologia di aggiornamento della componente CEC prevista dalla deliberazione n. 249/06, limitandosi ad apportare alcuni interventi di carattere puramente manutentivo per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo e, più precisamente, recependo nella metodologia di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 249/06 le risultanze del procedimento di consultazione precedentemente citato relativo all'aggiornamento dei parametri di indicizzazione del CCI.

Spunti per la consultazione

SP1 – Si condivide la proposta di considerare, ai fini dell'aggiornamento della componente CEC per il 2008, gli esiti della consultazione relativa all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui al documento di consultazione n. 14/08?

SP2 – Quali altri interventi di carattere manutentivo potrebbero essere apportati alla metodologia di aggiornamento prevista dalla deliberazione n. 249/06?